



Registro Raccolta

N° \_\_\_\_\_ /2014

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
**Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO (Lr. 8/2014)**  
**DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE**  
**GARE E CONTRATTI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 541 del 18-12-2014

**Oggetto:** Gara del 16/12/2014 - Fornitura mediante somministrazione di gasolio per il riscaldamento per gli Istituti Scolastici di 2° grado, per le sedi degli uffici della Provincia Regionale di Palermo, per gli uffici della Sovrintendenza Scolastico Regionale, per i posti fissi di Piano Battaglia e Piano Zucchi nonché gasolio per autotrazione per gli automezzi addetti allo spalamento neve. Importo dell'appalto € 375.799,00 (comprensivo di accise) al netto dell'IVA.  
**Riapertura operazioni di gara.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che:**

- in data 16/12/2014 è stata celebrata da questa Stazione Appaltante, mediante procedura aperta, la gara relativa alla "fornitura mediante somministrazione di gasolio per il riscaldamento per gli Istituti Scolastici di 2° grado, per le sedi degli uffici della Provincia Regionale di Palermo, per gli uffici della Sovrintendenza Scolastico Regionale, per i posti fissi di Piano Battaglia e Piano Zucchi nonché gasolio per autotrazione per gli automezzi addetti allo spalamento neve" per l'importo di € 375.799,00 (comprensivo di accise) al netto dell'IVA;
- alla suindicata gara hanno partecipato due operatori economici e precisamente Oieni Benedetto & C. s.a.s. e la costituenda ATI: Cancasci Petroli s.r.l. (CG) e S.C.E.L. s.r.l. (mandante);
- dal verbale di gara è risultato che il soggetto concorrente Oieni Benedetto & C. s.a.s. ha prodotto tutta la documentazione conforme a quanto richiesto dal bando di gara mentre la costituenda ATI: Cancasci Petroli s.r.l. (CG) e S.C.E.L. s.r.l. (mandante) è risultata esclusa poiché in ordine alla capacità tecnica ha dichiarato "di essere in possesso a pieno titolo di adeguati serbatoi tali da garantire, piena, continua ed incondizionata disponibilità di deposito per un minimo complessivo di almeno mc. 400 di gasolio da riscaldamento e di almeno mc. 50 di gasolio per autotrazione e di possedere attrezzature di trasporto su gomma per una portata pari ad almeno il 10% della suddetta capacità di deposito" ma non ha prodotto il Decreto Assessoriale, in corso di validità, relativo alla concessione per l'esercizio di deposito e la Licenza di esercizio e relativo assetto funzionale, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, U.T.F., relativa all'esercizio di deposito commerciale e dai libretti di circolazione degli automezzi per il trasporto su gomma;
- dalle risultanze del citato verbale di gara si evince, pertanto, che l'aggiudicatario provvisorio è l'operatore economico Oieni Benedetto & C. s.a.s. con il ribasso percentuale Euro/litro al netto dello 0,45%.

**Considerato che:**

- da un'ulteriore lettura della documentazione di gara dalla quale si evince l'esistenza in atti di dichiarazioni già effettivamente rese le quali nella fattispecie forniscono ragionevoli indizi circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- l'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. dà la facoltà alla Stazione Appaltante di ".....invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati", senza per questo ledere il principio della *par condicio*, nonchè il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il soggetto concorrente, avendo dichiarato il possesso del requisito tecnico, deve considerarsi aver comunque soddisfatto l'obbligo dichiarativo richiesto alla lett. E punto 17.1) del bando e che l'elenco della documentazione riportata tra parentesi attiene alle modalità di comprova delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara;
- trattandosi di aggiudicazione provvisoria, quale atto endoprocedimentale, non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ex L.241/2000;
- per le ragioni suesposte, questa Stazione Appaltante non poteva comminare l'esclusione a carico del soggetto di che trattasi.

**Ritenuto:**

- di doversi avvalere del "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, comma 1 del D. Lgs 163/2006, che nella fattispecie si sostanzia nel dovere della Stazione Appaltante di completare dichiarazioni già esistenti come, peraltro, è stato chiarito da ultimo dal Consiglio di Stato – adunanza plenaria 25/02/2014 n° 9, occorre invitare la costituenda ATI Cancasci Petroli s.r.l. (CG) e S.C.E.L. s.r.l. (mandante) a completare le dichiarazioni rese in sede di gara con la documentazione a supporto delle stesse;
- che per le motivazioni di cui sopra e fatti salvi i precedenti atti legittimi del procedimento di gara, è necessario procedere in autotutela alla riapertura delle operazioni di gara.

Competente ad emettere il dovuto provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è il Responsabile della Direzione Gestione Risorse Umane Gare e Contratti.

**Visti:**

- la L. 241/90 ss.mm.ii.
- il D. L.vo 163/2006
- il D.P.R. 207/2010
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**PROPONE**

che si adotti il conseguente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento  
Antonino Ajaimo

La Responsabile dell'Ufficio Gare  
Maniscalco Provvidenza

## IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

## DETERMINA

- 1) per le ragioni esposte in premessa, fatti salvi i precedenti atti legittimi del procedimento di gara, di riaprire le operazioni di gara in data 22/12/2014 alle ore 09,30,
- 2) di procedere alla richiesta alla costituenda ATI Cancascì Petroli s.r.l. (CG) e S.C.E.L. s.r.l. (mandante) di completare le dichiarazioni rese in sede di gara con la documentazione a supporto delle stesse;
- 3) di dare notizia del presente provvedimento all'aggiudicatario provvisorio "Oieni Benedetto & C. s.a.s.", con sede in Mistretta (ME)," nonché alla costituenda ATI Cancascì Petroli s.r.l. (CG) e S.C.E.L. s.r.l. (mandante), con sede in Misilmeri (PA).

Il Dirigente  
Dott. Maurizio Zingale

